

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 marzo 2024, si sono incontrate

Stellantis N.V., in nome e per conto delle società del Gruppo interessate,






e

le OO.SS. nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC-CONFSAL, UGLM-UGL, AQCFR, Fiom-CGIL

Premesso che

- nell'ambito del processo di transizione energetica e tecnologica in corso che sta interessando il settore automotive, sono stati avviati specifici tavoli di lavoro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) relativi a volumi produttivi e mercato, competitività/efficientamento stabilimenti, ricerca, sviluppo e innovazione, supply chain, occupazione e formazione, tra Governo, Regioni, Sindacati, Stellantis e ANFIA, allo scopo di sviluppare iniziative volte ad affrontare adeguatamente i conseguenti impatti;
- è stato altresì avviato presso il MIMIT il confronto tra Sindacati, ACC e Stellantis relativo alla realizzazione della gigafactory a Termoli, al fine di definire un accordo-quadro che consenta di gestire la transizione dei lavoratori dello stabilimento Stellantis di Termoli nella nuova realtà industriale di ACC, nell'ottica di garantire continuità occupazionale, anche attraverso specifici percorsi di riconversione professionale degli addetti;
- per l'area di Mirafiori sono in corso di attuazione le iniziative previste dal piano "Dare Forward 2030" finalizzate a realizzare nuovi business coerenti con il processo di transizione in grado di salvaguardare l'occupazione sul territorio torinese; in particolare, è stata inaugurata l'unità produttiva di Economia Circolare SUSTAINera ed è stata attivata la joint venture tra Stellantis e Punch Powertrain, per la produzione del cambio eDCT di nuova generazione per i veicoli ibridi ed elettrici plug-in (PHEV);
- per lo stabilimento di Melfi è in corso il progressivo e consistente piano di trasformazione finalizzato ad accogliere la nuova piattaforma STLA Medium;
- per lo stabilimento di Piedimonte San Germano, oltre ai modelli attualmente in produzione, nonché al completamento della gamma Maserati Grecale con la versione BEV, è stata annunciata la futura produzione di veicoli basati sulla piattaforma STLA Large;
- per lo stabilimento di Pomigliano d'Arco è stata recentemente annunciato l'avvio produttivo della versione "Pandina", che garantirà l'ulteriore prosecuzione della produzione del modello almeno fino al 2027;
- per gli stabilimenti di meccanica di Verrone e Pratola Serra sono in fase di avvio le attività per la realizzazione dei nuovi motori e cambi da destinare alla nuova gamma di veicoli commerciali leggeri del Gruppo Stellantis;
- presso lo stabilimento di Atessa è in corso l'avvio della produzione della nuova generazione di furgoni di grandi dimensioni del Gruppo Stellantis;
- con riferimento alla sopracitata transizione e, nello specifico, ai programmi aziendali relativi alle attività di produzione e commerciali nonché alle staff e funzioni centrali, si rende necessario proseguire nella realizzazione di programmi che consentano l'adeguamento dei processi aziendali in coerenza con il correlato adeguamento delle competenze professionali richieste per l'elettrificazione della nuova gamma prodotti, continuando le azioni intraprese volte a garantire l'allocazione più idonea delle stesse;
- le Parti, considerati i noti effetti occupazionali previsti derivanti dalla transizione in corso nel settore automotive, progressivamente osservabili anche nelle realtà del Gruppo Stellantis a seguito dei cambiamenti tecnologici, di prodotto e di processo in corso, ritengono opportuno proseguire nell'adozione di strumenti gestionali volti a favorire coloro i quali siano già in possesso dei requisiti pensionistici oppure li possano maturare nell'arco di alcuni anni, nonché le disponibilità e scelte individuali con le relative iniziative nelle società/unità produttive/sedi interessate;

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Il presente accordo quadro definisce le modalità di individuazione e i trattamenti di uscita dei lavoratori interessati alla risoluzione del proprio rapporto di lavoro, che saranno applicate attraverso specifiche intese alle unità produttive/sedi delle società del Gruppo Stellantis che a tal fine attiveranno a livello locale procedure di riduzione del personale.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti interessati sarà risolto da parte aziendale nel rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e operative aziendali e sulla base del criterio di non opposizione del lavoratore al provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, con applicazione delle regole di incentivazione economica all'esodo e delle modalità sottoindicate.

Scopo delle Parti è quello di favorire:

- coloro i quali hanno già maturato i requisiti per un trattamento pensionistico, verificate le individuali disponibilità non oppostive degli stessi;

- coloro i quali possano maturare i requisiti per un trattamento pensionistico, anche attraverso la permanenza in NASPI, nell'arco di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, verificate le individuali disponibilità non oppostive degli stessi;

- nell'ambito del numero complessivo di uscite dichiarato a livello di singola unità produttiva, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e operative aziendali e le specifiche competenze professionali richieste da tali esigenze, eventuali scelte individuali dei lavoratori che intendono perseguire diverse opportunità professionali o personali esterne anche attraverso percorsi supportati da parte aziendale.

Dipendenti già in possesso dei requisiti per un trattamento pensionistico

Al personale con le categorie legali di operaio, impiegato e quadro, il cui rapporto di lavoro sarà risolto da parte aziendale, che risultano già in possesso dei requisiti per la pensione, l'Azienda erogherà una somma a titolo di incentivazione all'esodo pari a sei mensilità.

Dipendenti che nell'arco di 48 mesi maturano i requisiti per un trattamento pensionistico


Al personale con le categorie legali di operaio, impiegato e quadro, il cui rapporto di lavoro sarà risolto da parte aziendale, che, anche attraverso la permanenza in NASPI, nell'arco di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro maturi i requisiti per la pensione, l'Azienda erogherà, per il periodo di permanenza in NASPI, un importo lordo a titolo di incentivazione all'esodo che, sommato al valore delle mensilità di NASPI spettanti, garantisca un valore economico pari al 90% della retribuzione lorda del dipendente interessato al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui infra.

Qualora il dipendente, per maturare i requisiti per il raggiungimento di un trattamento pensionistico, necessiti di ulteriori periodi di contribuzione, per un massimo di ulteriori 24 mesi oltre al periodo massimo di erogazione del trattamento di NASPI, l'Azienda, in aggiunta a quanto previsto nel capoverso precedente, erogherà a titolo di incentivazione all'esodo, per il biennio, o frazione di esso, successivo alla cessazione del trattamento NASPI un importo lordo pari al 70% della retribuzione lorda del dipendente interessato nonché un'ulteriore somma lorda equivalente alla valorizzazione degli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali volontari per tale periodo e necessari al perfezionamento del requisito pensionistico.

I criteri di calcolo sopra indicati, previsti per definire il valore dell'incentivazione all'esodo dei dipendenti che necessitano fino a un massimo di ulteriori 24 mesi, dalla fine del trattamento NASPI, per raggiungere i requisiti contributivi necessari alla pensione, saranno adottati anche per i dipendenti che avessero bisogno di analogo periodo di tempo per raggiungere l'età minima prevista dall'attuale legislazione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.

I lavoratori interessati dovranno dichiarare autonomamente di possedere i requisiti per accedere a un trattamento di quiescenza nell'arco del periodo indicato, producendo idonea documentazione e sollevando l'Azienda da ogni onere di verifica e responsabilità in merito.

Dipendenti che nell'arco di 48 mesi NON maturano i requisiti per un trattamento pensionistico



Ai dipendenti (operai, impiegati e quadri) il cui rapporto di lavoro sarà risolto da parte aziendale, che non maturino i requisiti per un trattamento pensionistico nell'arco dei 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'Azienda erogherà, previa sottoscrizione dell'apposito verbale di conciliazione previsto dalla presente intesa, un importo a titolo di incentivazione all'esodo determinato sulla base degli elementi della tabella sottostante:

ETA'	N° MENSILITA' di RETRIBUZIONE LORDA	+ IMPORTO AGGIUNTIVO (euro lordi)
55 anni e oltre	33	30.000,00
tra 50 e 54 anni	30	30.000,00
tra 45 e 49 anni	24	30.000,00
tra 40 e 44 anni	18	20.000,00
tra 35 e 39 anni	12	20.000,00



L'Azienda, inoltre, per favorire la rioccupabilità di impiegati e quadri che non maturino i requisiti per un trattamento pensionistico nell'arco dei 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e che siano interessati a perseguire opportunità di lavoro presso aziende terze, offrirà agli stessi la possibilità di aderire al programma di "active placement".

Tale programma consiste in un supporto professionale specializzato nell'analisi del mercato e dei suoi trend occupazionali finalizzato all'individuazione di opportunità professionali, alla relativa preparazione dei potenziali candidati alle varie fasi del processo di selezione con l'obiettivo per il candidato di valutare e optare volontariamente per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro in grado di soddisfare e valorizzare le proprie aspirazioni professionali.

Qualora i dipendenti impiegati e quadri che aderiscano a tale programma all'esito dello stesso optino per l'assunzione presso società non controllate/collegate dal/al Gruppo Stellantis e non facenti parte dei Gruppi Iveco Group, CNH Industrial e Ferrari, l'Azienda, fatte salve le esigenze tecniche, organizzative e operative aziendali e le specifiche competenze professionali richieste da tali esigenze, previa sottoscrizione dell'apposito verbale di conciliazione previsto dalla presente intesa, erogherà un importo a titolo di incentivazione all'esodo determinato sulla base della tabella sopra riportata riferita a dipendenti che nell'arco di 48 mesi NON maturino i requisiti per un trattamento pensionistico.

I dipendenti che nell'arco di 48 mesi non maturino i requisiti per un trattamento pensionistico possono, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, aderire alla clausola "rete di sicurezza". In tal caso, qualora il lavoratore costituisca un nuovo rapporto di lavoro dipendente presso società non controllata/collegata dal/al Gruppo Stellantis e non facente parte dei Gruppi Iveco Group, CNH Industrial e Ferrari, anche attraverso il programma di "active placement", e tale nuovo rapporto di lavoro venga risolto nel corso del periodo di prova pattuito a iniziativa della società che lo ha assunto per fatto non imputabile al lavoratore stesso, il lavoratore potrà essere riassunto dalla società del Gruppo Stellantis di cui era dipendente alle seguenti condizioni:

- il lavoratore interessato deve aver espressamente e formalmente formulato la sua riserva di poter accedere alla suddetta riassunzione, accettato il posticipo della corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'incentivo all'esodo, del trattamento di fine rapporto, di ogni altra eventuale spettanza di fine rapporto e, qualora pattuito, dell'importo forfetario lordo di € 650,00 in riferimento alla risoluzione del rapporto di lavoro disposta dalla società del Gruppo Stellantis interessata e rinunciato alla corresponsione dei sopra indicati emolumenti nel caso in cui la sua riassunzione da parte della società del Gruppo Stellantis di competenza abbia luogo, sottoscrivendo, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, apposito specifico verbale di conciliazione i cui testi sono allegati (allegati B, B bis, B ter e B quater) al presente accordo quali parti integranti dello stesso;
- il lavoratore interessato che intende essere riassunto deve presentare alla società del Gruppo Stellantis di competenza, entro e non oltre sette giorni di calendario dalla sopra citata risoluzione del rapporto di lavoro in prova - a pena di decadenza del titolo alla riassunzione - adeguata richiesta scritta di riassunzione documentata con le copie conformi agli originali della lettera di assunzione da

 
Stella Stellantis Gianluigi M... Roberto Di Mauro

cui risultino il periodo di prova pattuito e la sua durata e di quella di licenziamento nel periodo di prova della società che l'ha assunto;

- la riassunzione da parte aziendale del lavoratore che ne abbia titolo avrà luogo, entro 15 giorni dalla presentazione dell'adeguata documentata richiesta scritta del lavoratore secondo quanto sopra indicato, alle medesime condizioni economiche e normative applicate al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la società del Gruppo Stellantis di competenza.

La clausola "rete di sicurezza" dovrà essere esercitata entro i termini sopra indicati e in ogni caso il lavoratore non potrà avvalersi della suddetta clausola decorsi 7 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con la società del Gruppo Stellantis.

L'individuazione dei lavoratori interessati, al fine di rispettare i criteri convenzionalmente definiti nel presente accordo, sarà effettuata sulla base del criterio di priorità temporale di manifestazione della disponibilità individuale e potrà avvenire anche in variazione rispetto alla collocazione organizzativa e all'inquadramento aziendale degli stessi.

I lavoratori, individuati in base ai criteri convenzionali di cui sopra, saranno chiamati a sottoscrivere un verbale di conciliazione, da formalizzare con la procedura di cui all'art. 411 c.p.c., secondo i testi che si allegano al presente accordo a costituirne parti integranti (allegato A, A bis, B e B bis).


In occasione della formalizzazione del verbale di conciliazione di cui sopra potranno essere anche definite possibili rivendicazioni economiche connesse all'intercorso rapporto di lavoro. In questo caso la definizione delle suddette rivendicazioni avverrà secondo quanto previsto dai punti 4 e 5 del verbale di conciliazione, i cui testi sono anch'essi allegati al presente accordo (allegato A ter, A quater, B ter e B quater) quali sue parti integranti.

Le singole società attiveranno tempestivamente le procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 relative alle sedi e unità produttive interessate, che saranno esperite in sede locale con le OO.SS. territoriali e le RSA competenti sulla base dei contenuti della presente intesa.

L'Azienda procederà al licenziamento dei lavoratori interessati, ai sensi di quanto previsto dall'art.8, comma 4, della legge n. 236/93, a partire dalla data di esperimento delle singole procedure di riduzione di personale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 ed entro il 31 dicembre 2024.


Letto, confermato e sottoscritto

per Stellantis N.V.



le OO.SS. nazionali

FIM-CISL
UILM-UIL
FISMIC-CONFSAL
UGLM-UGL
AQCFR
FIGM-CGIL



VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art.411, comma 3, c.p.c.)

Il giorno 2024, in, si sono incontrati:

- ... (la Società) ..., P.IVA con sede legale in (...), (di seguito denominata anche "la Società" oppure "l'Azienda"), rappresentata dal sig. nato a, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../..., in qualità di procuratore a mezzo procura notaio del, rep.,
- il lavoratore sig. nato a il, codice fiscale, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../..., (di seguito denominato anche "il Lavoratore"),
- il sig. in qualità di conciliatore dell'O.S. (di seguito denominato "il Rappresentante Sindacale), con firma depositata presso la I.T.L. di per transigere e prevenire l'insorgere di eventuali controversie collegate al rapporto intervenuto tra le Parti, a cui il Lavoratore conferisce espresso mandato ad assisterlo ai fini del presente atto.

Il Rappresentante Sindacale, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. e dell'art. 411 c.p.c. e successive modifiche e integrazioni.

Premesso che

- tra ... (la Società) ... e il sig. è in corso un rapporto di lavoro subordinato;
- l'Azienda ha avviato procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 legge n. 223/1991;
- in conformità a quanto concordato nell'accordo sindacale del 2024:
 - il sig. ha aderito al programma di "Active Placement", all'esito del quale ha accettato l'assunzione presso società non controllata/collegata dal/al Gruppo Stellantis;
 - con lettera in data (la Società) ... ha comunicato il licenziamento al sig.;
- il sig. avendo preso atto di quanto convenuto nel sopra citato accordo sindacale, dichiara di aderire incondizionatamente a quanto nello stesso previsto;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue in un unico e inseparabile contesto.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le cui clausole devono intendersi inscindibilmente connesse le une con le altre.

2. (la Società) ..., in applicazione di quanto previsto nell'accordo sindacale richiamato in premessa, si impegna a corrispondere in via conciliativa quale incentivo all'esodo al sig., in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, l'importo lordo di € = (.....), che sarà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso ~~è del trattamento di fine rapporto (TFR)~~ (n.d.r.: la parte evidenziata relativa al TFR è da omettere nel caso in cui il dipendente non abbia il TFR da liquidare da parte aziendale) secondo quanto previsto al successivo punto 4.

3. Il sig. accetta l'importo di cui al precedente punto 2 al sopra indicato titolo e rinuncia a impugnare il licenziamento, a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento alle previsioni di cui all'art.15, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n.264 e successive modifiche e integrazioni e a qualsivoglia pretesa verso la Società che possa essere collegata all'assunzione richiamata in premessa fatto salvo quanto previsto al punto 4.

4. Secondo quanto previsto dall'accordo collettivo del 2024 in materia di clausola "rete di sicurezza":

- il Lavoratore si riserva di poter accedere alla riassunzione da parte della Società nella circostanza in cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato, a seguito del programma di "Active Placement", con la società terza venga dalla stessa risolto nel periodo di prova pattuito per fatto non imputabile al Lavoratore e, qualora si realizzi tale fattispecie e il Lavoratore intenda accedere alla suddetta riassunzione, si impegna a presentare alla Società, entro sette giorni di calendario dalla risoluzione del rapporto di lavoro da parte della società terza che l'ha assunto, a pena di definitiva decadenza di qualsivoglia titolo alla riassunzione, adeguata richiesta scritta documentata con le copie conformi agli originali della lettera di assunzione da cui risultino il periodo di prova pattuito e la sua durata e di quella di licenziamento nel suddetto periodo di prova della sopra citata società che l'ha assunto;
- la corresponsione da parte della Società al Lavoratore dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'incentivo all'esodo, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra eventuale spettanza di fine rapporto di cui al precedente punto 2 è posticipata alla fine del mese successivo a quello di termine del periodo di prova pattuito dal Lavoratore, della presentazione alla Società da parte del Lavoratore della comunicazione scritta che il Lavoratore non intende accedere alla riassunzione e della sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale nel quale il lavoratore rinuncia a ogni effetto ad accedere alla riassunzione;

- nel caso in cui il Lavoratore acceda alla riassunzione da parte della Società, il Lavoratore rinuncia sin d'ora a ogni effetto nei confronti della Società e di ogni altra società del Gruppo Stellantis alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'incentivo all'esodo, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra eventuale spettanza di fine rapporto di cui al precedente punto 2 nonché a qualsivoglia pretesa relativa al periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto con la Società di cui alla lettera aziendale del 2024 e quella di riassunzione alle proprie dipendenze da parte della Società stessa.

Il presente verbale sarà depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c., presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a cura della parte interessata in caso di necessità.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Società



il Rappresentante Sindacale

il Lavoratore

.....

.....

.....



VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art.411, comma 3, c.p.c.)

Il giorno 2024, in, si sono incontrati:

- ... (la Società) ..., P.IVA con sede legale in (...), (di seguito denominata anche "la Società" oppure "l'Azienda"), rappresentata dal sig. nato a, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../..., in qualità di procuratore a mezzo procura notaio del, rep.,
- il lavoratore sig., nato a il, codice fiscale, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../..., (di seguito denominato anche "il Lavoratore"),
- il sig. in qualità di conciliatore dell'O.S. (di seguito denominato "il Rappresentante Sindacale), con firma depositata presso la I.T.L. di per transigere e prevenire l'insorgere di eventuali controversie collegate al rapporto intervenuto tra le Parti, a cui il Lavoratore conferisce espresso mandato ad assisterlo ai fini del presente atto.

Il Rappresentante Sindacale, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. e dell'art. 411 c.p.c. e successive modifiche e integrazioni.

Premesso che

- tra ... (la Società) ... e il sig. è in corso un rapporto di lavoro subordinato;
- l'Azienda ha avviato procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 legge n. 223/1991;
- in conformità a quanto concordato nell'accordo sindacale del 2024 con lettera in data (la Società) ... ha comunicato il licenziamento al sig.;
- il sig. avendo preso atto di quanto convenuto nel sopra citato accordo sindacale, dichiara di aderire incondizionatamente a quanto nello stesso previsto;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue in un unico e inseparabile contesto.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le cui clausole devono intendersi inscindibilmente connesse le une con le altre.

2. ... (la Società) ..., in applicazione di quanto previsto nell'accordo sindacale richiamato in premessa, si impegna a corrispondere in via conciliativa quale incentivo all'esodo al sig., in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, l'importo lordo di € = (.....), che sarà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso **e del trattamento di fine rapporto (TFR)** (n.d.r.: la parte evidenziata relativa al TFR è da omettere nel caso in cui il dipendente non abbia il TFR da liquidare da parte aziendale) secondo quanto previsto al successivo punto 6.

3. Il sig. accetta l'importo di cui al precedente punto 2 al sopra indicato titolo e rinuncia a impugnare il licenziamento, a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento alle previsioni di cui all'art.15, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n.264 e successive modifiche e integrazioni.

4. A fronte e a tacitazione e rinuncia di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa da parte del Lavoratore, l'Azienda erogherà in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, in via di transazione generale e novativa, al sig., l'ulteriore importo forfetario lordo di € 650,00 (seicentocinquanta/00), che anch'esso verrà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso **e del TFR** (n.d.r.: la parte evidenziata relativa al TFR è da omettere nel caso in cui il dipendente non abbia il TFR da liquidare da parte aziendale).


5. In particolare nell'accettare l'ulteriore somma prevista dal precedente punto 4 il sig. dichiara che, con la corresponsione di tale somma, rinuncia nei confronti di ... (la Società) ... e nei confronti delle altre società facenti parte del Gruppo Stellantis a ogni ulteriore pretesa economica, dedotta e/o deducibile che nell'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione possa trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale, risarcitorio, e così, in via esemplificativa ma non esaustiva, per incidenza sul trattamento di fine rapporto dei compensi relativi a lavoro straordinario e festivo, indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, festività e premi e per incidenza dei compensi relativi al lavoro straordinario, notturno e festivo su qualsiasi istituto.

6. Secondo quanto previsto dall'accordo collettivo del 2024 in materia di clausola "rete di sicurezza":

- il Lavoratore si riserva di poter accedere alla riassunzione da parte della Società nella circostanza in cui un eventuale successivo rapporto di lavoro subordinato instaurato con una società terza venga dalla stessa risolto nel periodo di prova pattuito per fatto non imputabile al Lavoratore e, qualora si realizzi tale fattispecie e il Lavoratore intenda accedere alla suddetta riassunzione, si impegna a presentare alla Società, entro sette giorni di calendario dalla risoluzione del rapporto di lavoro da parte della società terza che l'ha assunto, a pena di definitiva decadenza di qualsivoglia titolo alla riassunzione, adeguata richiesta scritta documentata con le copie







conformi agli originali della lettera di assunzione da cui risultino il periodo di prova pattuito e la sua durata e di quella di licenziamento nel suddetto periodo di prova della sopra citata società che l'ha assunto;

- la corresponsione da parte della Società al Lavoratore dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'incentivo all'esodo, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra eventuale spettanza di fine rapporto di cui al precedente punto 2 e dell'importo forfetario lordo di cui al precedente punto 4 è posticipata alla fine del mese successivo a quello di termine del periodo di prova pattuito dal Lavoratore, della presentazione alla Società da parte del Lavoratore della comunicazione scritta che il Lavoratore non intende accedere alla riassunzione e della sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale nel quale il lavoratore rinuncia a ogni effetto ad accedere alla riassunzione;
- nel caso in cui il Lavoratore acceda alla riassunzione da parte della Società, il Lavoratore rinuncia sin d'ora a ogni effetto nei confronti della Società e di ogni altra società del Gruppo Stellantis alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'incentivo all'esodo, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra eventuale spettanza di fine rapporto di cui al precedente punto 2 e dell'importo forfetario lordo di cui al precedente punto 4 nonché a qualsivoglia pretesa relativa al periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto con la Società di cui alla lettera aziendale del 2024 e quella di riassunzione alle proprie dipendenze da parte della Società stessa e le rinunce del Lavoratore di cui al precedente punto 5 sono prive di effetti.

La clausola "rete di sicurezza" dovrà essere esercitata entro i termini sopra indicati e in ogni caso il lavoratore non potrà avvalersi della suddetta clausola decorsi 7 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con la società del Gruppo Stellantis.

Il presente verbale sarà depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c., presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a cura della parte interessata in caso di necessità.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Società





il Rappresentante Sindacale

il Lavoratore

.....

.....

.....



VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art.411, comma 3, c.p.c.)

Il giorno ... 2024, in, si sono incontrati:

- ...(la Società)..., P.IVA con sede legale in (...), (di seguito denominata anche "la Società" oppure "l'Azienda"), rappresentata dal sig. nato a, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../..., in qualità di procuratore a mezzo procura notaio del, rep.,
- il lavoratore sig., nato a il, codice fiscale, C.I. n. rilasciata dal Comune di in data .../.../..., (di seguito denominato anche "il Lavoratore"),
- il sig. in qualità di conciliatore dell'O.S. (di seguito denominato "il Rappresentante Sindacale"), con firma depositata presso la I.T.L. di per transigere e prevenire l'insorgere di eventuali controversie collegate al rapporto intervenuto tra le Parti, a cui il Lavoratore conferisce espresso mandato ad assisterlo ai fini del presente atto.

Il Rappresentante Sindacale, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse a conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c. e dell'art. 411 c.p.c. e successive modifiche e integrazioni.

Premesso che

- tra ...(la Società)... e il sig. è in corso un rapporto di lavoro subordinato;
- l'Azienda ha avviato procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 legge n. 223/1991;
- in conformità a quanto concordato nell'accordo sindacale del ... 2024:
 - il sig. ha aderito al programma di "Active Placement", all'esito del quale ha accettato l'assunzione presso società non controllata/collegata dal/al Gruppo Stellantis;
 - con lettera in data ... (la Società) ... ha comunicato il licenziamento al sig.;
- il sig. avendo preso atto di quanto convenuto nel sopra citato accordo sindacale, dichiara di aderire incondizionatamente a quanto nello stesso previsto;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue in un unico e inseparabile contesto.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, le cui clausole devono intendersi inscindibilmente connesse le une con le altre.

2.(la Società)..., in applicazione di quanto previsto nell'accordo sindacale richiamato in premessa, si impegna a corrispondere in via conciliativa quale incentivo all'esodo al sig., in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, l'importo lordo di € (=), che sarà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso **e del trattamento di fine rapporto (TFR) (n.d.r.: la parte evidenziata relativa al TFR è da omettere nel caso in cui il dipendente non abbia il TFR da liquidare da parte aziendale)** secondo quanto previsto dal successivo punto 6.


3. Il sig. accetta l'importo di cui al precedente punto 2 al sopra indicato titolo e rinuncia a impugnare il licenziamento, a far valere eventuali diritti risarcitori verso la Società in riferimento alle previsioni di cui all'art.15, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n.264 e successive modifiche e integrazioni e a qualsivoglia pretesa verso la Società che possa essere collegata all'assunzione richiamata in premessa, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6.

4. A fronte e a tacitazione e rinuncia di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa da parte del Lavoratore, l'Azienda erogherà in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, in via di transazione generale e novativa, al sig., l'ulteriore importo forfetario lordo di € 650,00 (seicentocinquanta/00), che anch'esso verrà erogato contestualmente alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso **e del TFR (n.d.r.: la parte evidenziata relativa al TFR è da omettere nel caso in cui il dipendente non abbia il TFR da liquidare da parte aziendale)**.

5. In particolare nell'accettare l'ulteriore somma prevista dal precedente punto 4 il sig. dichiara che, con la corresponsione di tale somma, rinuncia nei confronti di ...(la Società)... e nei confronti delle altre società facenti parte del Gruppo Stellantis a ogni ulteriore pretesa economica, dedotta e/o deducibile che nell'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione possa trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale, risarcitorio, e così, in via esemplificativa ma non esaustiva, per incidenza sul trattamento di fine rapporto dei compensi relativi a lavoro straordinario e festivo, indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, festività e premi e per incidenza dei compensi relativi al lavoro straordinario, notturno e festivo su qualsiasi istituto.

6. Secondo quanto previsto dall'accordo collettivo del ... 2024 in materia di clausola "rete di sicurezza":

- il Lavoratore si riserva di poter accedere alla riassunzione da parte della Società nella circostanza in cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato, a seguito del programma di "Active Placement", con la società terza venga dalla stessa risolto nel periodo di prova pattuito per fatto non imputabile al Lavoratore e, qualora si realizzi tale fattispecie e il Lavoratore intenda accedere alla suddetta riassunzione, si impegna a presentare alla Società, entro sette giorni di calendario dalla risoluzione del rapporto di lavoro da parte della società terza che l'ha assunto, a pena di definitiva decadenza di qualsivoglia titolo alla riassunzione, adeguata richiesta scritta documentata con



le copie conformi agli originali della lettera di assunzione da cui risultino il periodo di prova pattuito e la sua durata e di quella di licenziamento nel suddetto periodo di prova della sopra citata società che l'ha assunto;

- la corresponsione da parte della Società al Lavoratore dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'incentivo all'esodo, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra eventuale spettanza di fine rapporto di cui al precedente punto 2 e dell'importo forfetario lordo di cui al precedente punto 4 è posticipata alla fine del mese successivo a quello di termine del periodo di prova pattuito dal Lavoratore, della presentazione alla Società da parte del Lavoratore della comunicazione scritta che il Lavoratore non intende accedere alla riassunzione e della sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale nel quale il lavoratore rinuncia a ogni effetto ad accedere alla riassunzione;
- nel caso in cui il Lavoratore acceda alla riassunzione da parte della Società, il Lavoratore rinuncia sin d'ora a ogni effetto nei confronti della Società e di ogni altra società del Gruppo Stellantis alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'incentivo all'esodo, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra eventuale spettanza di fine rapporto di cui al precedente punto 2 e dell'importo forfetario lordo di cui al precedente punto 4 nonché a qualsivoglia pretesa relativa al periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto con la Società di cui alla lettera aziendale del 2024 e quella di riassunzione alle proprie dipendenze da parte della Società stessa e le rinunce del Lavoratore di cui al precedente punto 5 sono prive di effetti.

Il presente verbale sarà depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 c.p.c., presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a cura della parte interessata in caso di necessità.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Società

il Rappresentante Sindacale

il Lavoratore

.....

.....

.....